



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 262

Testo unico, art. 245, legge 17 maggio 1900, n. 173, e art. 6 legge 19 luglio 1906, n. 364

Sono applicabili alle Province le disposizioni degli articoli 176, 211, 212, 213, 214, 215 e 216, salvo per quanto e' indicato nell'art. 254, e salvo, circa le modificazioni agli elenchi delle strade provinciali, il disposto dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei Consigli provinciali relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese delle Province.

Le provincie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sono sottoposte alla speciale tutela della Commissione Reale per un quinquennio dalla data di approvazione definitiva del bilancio normale, a sensi della legge stessa e dell'art. 6 della legge 19 luglio 1906, n. 364.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-262-testo-unico-art-245-legge-17-maggio-1900-n-173-e-art-6-legge-19-luglio-1906-n-364/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it